



COMUNICATO UFFICIALE N.67
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 26/AA, 27/AA e 28/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1229 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Federico PASTORELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Federico PASTORELLO, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per aver violato l'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, gli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Rodney Strasser in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.S. Livorno Calcio s.r.l. del 2.2.2015;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico PASTORELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 6.000,00 (seimila) nei confronti del Sig. Federico PASTORELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1129 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luigi APPIERTO e della società F.B.C. CASALE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI APPIERTO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.B.C. CASALE ASD, è incorso nella violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione ai punti A5 e A9 del C.U. n.165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, rispettivamente:

- l'originale della proroga fidejussione bancaria;
 - la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco,
- e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

F.B.C. CASALE ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, per le violazioni addebitate al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi APPIERTO in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società F.B.C. CASALE ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 27 (ventisette) giorni di inibizione per il Sig. Luigi APPIERTO e di € 1.333,00 (milletrecentotrentatré) di ammenda per la società F.B.C. CASALE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1251 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Maurizio PODESTÀ e della società A.S.D. CAIRESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO PODESTÀ, all'epoca dei fatti, allenatore della società A.S.D. Cairese, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato al giornale online "www.settimanasport.com" un'intervista che ha gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'arbitro della gara Campomorone Sant'Olcese – Cairese del 14/05/2017 e di riflesso quello dell'intera istituzione arbitrale nel suo complesso, mettendo in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.;

A.S.D. CAIRESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dall'allenatore tesserato Sig. Maurizio PODESTÀ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio PODESTÀ e dal Sig. Mario BERTONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAIRESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio PODESTÀ e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. CAIRESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio